Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 185

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 7 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CIRCOLARI

### Ufficio italiano dei cambi



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Friuli-Venezia Giulia

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 4 luglio 1983, n. **314**.

**Differimento di taluni termini in scadenza al 30 giugno 1983.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini in scadenza al 30 giugno 1983 in materia di sfratti nelle zone terremotate, di agevolazioni fiscali per la proprietà contadina e di trasporti di generi di monopolio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, è differito al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è differito al 30 giugno 1988.

Art. 3.

(1) Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, è differito al 31 dicembre 1983.

(2) All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983.

(3) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — FORTE — MANNINO — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio* 1983
*Atti di Governo, registro n.* 46, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1983.

**Elenco degli enti e delle amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO, DELLA DIFESA, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

Ritenuta l'opportunità di dare esecuzione al disposto di cui all'art. 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come introdotto in forza del predetto art. 20 della legge n. 646 del 1982;

Decreta:

Con riserva di successivi aggiornamenti, integrazioni e modifiche, sono compresi fra i soggetti contemplati nel primo comma dell'art. 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, i seguenti enti e amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi; Direzione generale dei servizi civili;

Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e Direzione generale istituti di prevenzione e di pena;

Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato;

Ministero della difesa;

Ministero dei lavori pubblici;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ministero dei trasporti;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ministero della marina mercantile;

Ministero per i beni culturali e ambientali;

corti d'appello e loro sezioni staccate;

prefetture;

questure e commissariati distaccati della polizia di Stato;

organi centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

intendenze di finanza di Torino, Milano, Roma e Caserta;

Azienda nazionale autonoma strade statali;

provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e relative direzioni compartimentali;

Azienda di Stato per i servizi telefonici e relativi ispettorati di zona;

Istituto postelegrafonici;

università degli studi;

Cassa per il Mezzogiorno;

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

comuni;

province;

regioni;

provincia di Trento;

provincia di Bolzano;

consorzi A.S.I. nel Mezzogiorno;

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA;

enti e consorzi portuali;

enti e consorzi aeroportuali;

Consiglio nazionale delle ricerche;

Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL;

Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - ENEA;

Istituto centrale di statistica.

Roma, addì 5 luglio 1983

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI

*Il Ministro dell'interno*
ROGNONI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Il Ministro della difesa*
LAGORIO

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

*Il Ministro dei lavori pubblici*
NICOLAZZI

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

**(4092)**

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 luglio 1983.

**Proroga dei termini per il mancato funzionamento del tribunale e della pretura di Trapani dal 15 marzo al 15 maggio 1983.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del presidente della Corte di appello di Palermo, in data 18 giugno 1983, con il quale si comunica che nei giorni dal 7 marzo 1983 al 15 maggio 1983, a causa dell'inagibilità del palazzo di giustizia di Trapani, il tribunale e la pretura di detta città non sono stati in grado di funzionare;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale e della pretura di Trapani nei giorni dal 7 marzo 1983 al 15 maggio 1983, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i detti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1983

*Il Ministro:* DARIDA

**(4039)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° luglio 1983.

**Assoggettamento della S.r.l. Magnolia Park, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 13 maggio 1983, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Magnolia Park, con sede in Roma, piazza di Villa Carpegna, 42/*b*, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini, con sede in Roma, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, dimissionario;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il prof. Floriano D'Alessandro, in sostituzione del dott. Mario Piovano, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Magnolia Park, quale società collegata con la S.p.a. Genghini e preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Magnolia Park, con sede in Roma, piazza di Villa Carpegna, 42/*b*, collegata con la S.p.a. Genghini di Roma, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1983

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

**(4057)**

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 luglio 1983.

**Presentazione di domanda da parte delle industrie di trasformazione che intendono iniziare, nella campagna 1983, la produzione di pere Williams conservate allo sciroppo.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il predetto regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio del 28 aprile 1981, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2025/82 del Consiglio del 19 luglio 1982, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliegie conservate allo sciroppo a quantitativi determinati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1616/83 della commissione del 15 giugno 1983 che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Considerata la necessità di assicurare che il contributo comunitario per le pere Williams conservate allo sciroppo sia rigorosamente correlato, per ogni singola azienda, alla produzione 1980-81 per le imprese esistenti nel 1980 ed alla produzione 1981-82 o 1982-83 per quelle create rispettivamente nel 1981 o nel 1982;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, per le imprese esistenti nel 1980 non può superare per ogni singola azienda nella campagna 1983, il 70,93 % delle quantità di prodotto trasformato ottenuto nell'anno 1980.

Per le imprese create nel 1981 o nel 1982 la percentuale suddetta va riferita rispettivamente alle quantità di prodotto trasformato ottenuto da ogni singola azienda durante la campagna 1981-82 e 1982-83.

Art. 2.

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i trasformatori che non hanno prodotto pere Williams conservate allo sciroppo nel 1982 ma che intendono produrne nel corrente anno, potranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, una dichiarazione in tal senso.

Ad essi potrà essere ripartito in parti uguali il due per cento del totale ammontare della produzione nazionale suscettiva di beneficiare dell'aiuto a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le domande di fabbricazione di pere Williams conservate allo sciroppo, eventualmente prodotte, sia pure nel senso del precedente art. 2, prima della data di pubblicazione del presente decreto, non saranno prese in considerazione e pertanto dovranno essere ripetute con le modalità e nei termini indicati nello stesso art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1983

*Il Ministro*: MANNINO

**(4041)**

DECRETO 2 luglio 1983.

**Presentazione di domanda da parte delle industrie di trasformazione che intendono iniziare, nella campagna 1983, la produzione di ciliegie conservate allo sciroppo.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il predetto regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2025/82 del Consiglio del 19 luglio 1982, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliegie conservate allo sciroppo a quantitativi determinati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1616/83 della commissione del 15 giugno 1983 che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo;

Considerata la necessità di assicurare che il contributo comunitario per le ciliegie conservate allo sciroppo sia rigorosamente correlato, per ogni singola azienda alla produzione 1980-81 per le imprese esistenti nel 1980 ed alla produzione 1981-82 o 1982-83 per quelle create rispettivamente nel 1981 o nel 1982;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo, per le imprese esistenti nel 1980, non può superare per ogni singola azienda, nella campagna 1983 il 78,74 % delle quantità di prodotto trasformato ottenuto nell'anno 1980, nel caso di duroni o altre ciliegie dolci conservate allo sciroppo, il 69,86 % nel caso di amarene conservate allo sciroppo.

Per le imprese create nel 1981 o nel 1982 le percentuali suddette vanno riferite rispettivamente alle quantità di prodotto trasformato ottenuto da ogni singola azienda durante la campagna 1981-82 o 1982-83.

Art. 2.

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i trasformatori che non hanno prodotto ciliegie conservate allo sciroppo nel 1982 ma che intendono produrne nel corrente anno, potranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, una dichiarazione in tal senso, specificando se trattasi di duroni ed altre ciliegie dolci o di amarene.

Ad essi potrà essere ripartito in parti uguali il due per cento del totale ammontare della produzione nazionale suscettiva di beneficiare dell'aiuto a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le domande di fabbricazione di ciliegie conservate allo sciroppo, eventualmente prodotte, sia pure nel senso del precedente art. 2, prima della data di pubblicazione del presente decreto, non saranno prese in considerazione e pertanto dovranno essere ripetute con le modalità e nei termini indicati nello stesso art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1983

*Il Ministro*: MANNINO

(4042)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1983.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 19 maggio 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto del normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

*In data* 19 *maggio* 1982:

*a*) regione Valle d'Aosta: uffici del registro di Aosta e Chatillon;

*b*) regione Emilia-Romagna: ufficio del registro di Ferrara;

*c*) regione Toscana:
uffici del registro di Livorno, Aulla, Massa e Pisa;
uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Pisa e Grosseto;

*d*) regione Puglia: ufficio del registro di Trani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

*Il Ministro*: FORTE

(3928)

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 30 giugno 1983.

**Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.**

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775, del regolamento elettorale di applicazione e della legge 22 gennaio 1982, n. 9, il mandato dei quattro rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero scadrà il 7 dicembre 1983 e quindi è necessario indire nuove elezioni;

Vista la comunicazione in data 30 aprile 1983, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Vista la nota n. 317/SG del 13 maggio 1983 con la quale il Presidente del Consiglio di Stato, in risposta alla nota n. 121454 PV 183 dell'8 aprile 1983 di questo Ministero, comunica che, in conformità della delibera del 12 maggio 1983, il consigliere dott. Agostino Elefante e il magistrato designato quale presidente della commissione elettorale centrale;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 23 giugno 1983, ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo sono indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 e si svolgeranno il giorno 20 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 21 dalle ore 8 alle ore 14, presso la sede del Ministero.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

*Presidente*:

Elefante dott. Agostino, consigliere di Stato.

*Componenti*:

Cutolo Antonio;
Degrassi dott.ssa Giovanna;
De Simone dott. Antonino;
Li Vecchi dott. Antonino;
Morelli dott.ssa Veridiana;
Rocca dott. Roberto.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 11 luglio 1983, ore 10.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale è così costituita:

*Presidente*:

Franco dott. Walter, dirigente superiore - Ministero del turismo e dello spettacolo.

*Componenti*:

Criscuolo dott.ssa Caterina;
Ferrazza Giuseppe;
Granato dott. Lucio;
Lorenzini Gabriella;
Ottaviani dott. Luigi;
Sales Gianmario.

Art. 4.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1109 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 30 giugno 1983

*Il Ministro*: SIGNORELLO

**(4040)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1983.

**Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1983, dei mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica e la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980; come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53;

Visto il proprio decreto del 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1983, con cui e stato fissato, nella misura del 18,70% il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1983;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,60% per il bimestre luglio-agosto 1983;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative indicate in premessa è pari al 18,60% per il bimestre luglio-agosto 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari:

al 20,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,35% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

*Il Ministro*: GORIA

(4051)

---

DECRETO 30 giugno 1983.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1983, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dei decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983 con cui è stato fissato nella misura del 18,70 % il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,20 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Visto il proprio decreto del 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70 % il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1983;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,65 % per il bimestre luglio-agosto 1983;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,65% per il bimestre luglio-agosto 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1983 è pari:

al 20,85 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,80 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

*Il Ministro*: Goria

(4052)

---

DECRETO 30 giugno 1983.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1983, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 277, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 dell'11 maggio 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,95 % il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 nella misura dell'1,75 %;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre luglio-agosto 1983, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,95 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 18,95 % per il bimestre luglio-agosto 1983.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1983 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre luglio-agosto 1983, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 20,70 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

*Il Ministro*: Goria

(4053)

---

DECRETO 30 giugno 1983.

**Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre luglio-agosto 1983, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, della editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 dell'11 maggio 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,95 % il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 come segue:

2,15 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

2 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre luglio-agosto 1983, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni e pari al 18,95 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 18,95 % per il bimestre luglio-agosto 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1983, da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse, è pari:

al 21,10 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,95 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

*Il Ministro*: GORIA

**(4054)**

---

DECRETO 1° luglio 1983.

**Elevazione a lire 3.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro triennali con godimento 1° luglio 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 711506/66-AU-39 del 18 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1983, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 212, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata triennale, con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.000 miliardi a lire 3.000 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata triennale, con godimento 1° luglio 1983, emessi con il decreto ministeriale n. 711506/66-AU-39 del 18 giugno 1983, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 2.000 miliardi a lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 13 luglio 1983 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 18 giugno 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9 % semestrale, per il periodo dal 1° luglio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 18 giugno 1983.

Art. 4.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1983*
*Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 113*

**(4055)**

---

DECRETO 1° luglio 1983.

**Elevazione a lire 3.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° luglio 1983.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 711507/66-AU-40 del 18 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1983, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 213, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di

credito del Tesoro di durata quinquennale, con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.500 miliardi a lire 3.000 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata quinquennale, con godimento 1° luglio 1983, emessi con il decreto ministeriale n. 711507/66-AU-40 del 18 giugno 1983, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 2.500 miliardi a lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 13 luglio 1983 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 18 giugno 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50% semestrale, per il periodo dal 1° luglio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 18 giugno 1983.

Art. 4.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1988, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1988, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *luglio* 1983
*Registro n.* 34 *Tesoro, foglio n.* 112

(4056)

DECRETO 5 luglio 1983.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie N (L. 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 14 luglio 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 2 maggio 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 luglio 1983, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *luglio* 1983
*Registro n.* 34 *Tesoro, foglio n.* 164

(4093)

DECRETO 5 luglio 1983.
**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 14 luglio 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 luglio 1983, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1983*
*Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 165*

(4094)

DECRETO 5 luglio 1983.
**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 14 luglio 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 luglio 1983, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1983*
*Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 166*

(4095)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Modificazione della composizione della commissione consultiva per il rilascio delle autorizzazioni bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada.**

Con decreto del Ministro dei trasporti 17 giugno 1983 è stata modificata la composizione della commissione consultiva per il rilascio delle autorizzazioni bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada, istituita con l'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981.

Con lo stesso provvedimento è stato, altresì, abrogato il decreto ministeriale 2 maggio 1983 con il quale era stata aggiornata la composizione della predetta commissione.

**(4071)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «C.A.R.M.A.» S.p.a., con sede in Coniolo e stabilimenti in Coniolo e Occimiano (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 30 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Vagnone e Boeri, con sede in Torino e stabilimento in Orbassano, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Quercetti» & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.S.P.E. S.a.s., con sede in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aspe S.a.s., con sede in Torino, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aspe S.a.s., con sede in Torino, è prolungata al 4 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Octir industriale, con sede in Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Officine Gaudino» di P. Gaudino & C. S.a.s., con sede in Cossato (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1982 al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gummiflex, sede di Torino, stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cardinal - S.a.s. di Torino, è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cardinal - S.a.s. di Torino, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cardinal - S.a.s. di Torino, è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrero Giulio con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Icotex di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicat ile agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie ferriere alpine, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino) e prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie ferriere alpine, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino) è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie ferriere alpine, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino) è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Panizza & C., con sede e stabilimento in Ghiffa (Novara) e prolungata al 31 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Panizza & C., con sede e stabilimento in Ghiffa (Novara) è prolungata al 30 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Panizza & C., con sede e stabilimento in Ghiffa (Novara) e prolungata al 28 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Ormea (Cuneo) è prolungata al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Ormea (Cuneo) è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giustina corrente in Settimo Torinese è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta - ora S.r.l. Baratta, con stabilimento in Alessandria è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta - ora S.r.l. Baratta, con stabilimento in Alessandria è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Lanificio f.lli Bertotto in Biella (Vercelli) è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE CO, con sede e stabilimento in Caselette (Torino) è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE CO, con sede e stabilimento di Caselette (Torino) è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini, di Caselle Torinese (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omino di Ferro, con sede in Milano e stabilimento in Casorate Primo (Pavia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Loro e Parisini, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Assago (Milano) e Castel Cisterna (Napoli), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(4004-4043)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Finanziamenti di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 degli istituti zooprofilattici sperimentali.** (Deliberazione 5 maggio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 29 luglio 1982 con la quale era stato, fra l'altro, scorporato dal Fondo sanitario nazionale l'importo di lire 20 miliardi per il finanziamento della spesa di parte corrente degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la propria deliberazione in data 28 settembre 1982 con la quale era stata provvisoriamente assegnata alle regioni e province autonome interessate una quota di lire 10 miliardi a valere sul predetto importo di lire 20 miliardi;

Considerato che il Ministero della sanità ha in via definitiva accertato l'esatto ammontare del fabbisogno di parte corrente degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'esercizio 1982, quantificandolo in L. 21.809.400.000;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1983;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 2 maggio 1983;

Delibera:

E' determinata in via definitiva in L. 21.809.400.000 la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento di parte corrente per l'anno 1982 degli istituti zooprofilattici sperimentali.

E' assegnata a conguaglio alle regioni e province autonome interessate la somma di L. 11.809.400.000, che viene ripartita nelle misure indicate nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 5 maggio 1983

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE*

BODRATO

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

*Parte corrente*

Anno 1982

| REGIONI | Assegnazione annua definitiva | | Assegnazione a conguaglio |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 1.461.600.000 | (IZS Piemonte e Liguria) | 831.600.000 |
| Liguria | 730.800.000 | (IZS Piemonte e Liguria) | 415.800.000 |
| Valle d'Aosta | 243.600.000 | (IZS Piemonte e Liguria) | 138.600.000 |
| Lombardia | 2.726.622.000 | (IZS Lombardia e Emilia) | 1.551.354.000 |
| Emilia-Romagna | 2.423.778.000 | (IZS Lombardia e Emilia) | 1.379.046.000 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 293.866.000 | (IZS Venezia) | 167.199.500 |
| Provincia autonoma di Trento | 293.866.000 | (IZS Venezia) | 167.199.500 |
| Veneto | 2.057.068.000 | (IZS Venezia) | 1.170.401.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 881.600.000 | (IZS Venezia) | 501.600.000 |
| Umbria | 618.790.000 | (IZS Umbria e Marche) | 352.070.000 |
| Marche | 1.237.210.000 | (IZS Umbria e Marche) | 703.930.000 |
| Lazio | 698.320.000 | (IZS Lazio e Toscana) | 397.320.000 |
| Toscana | 1.296.880.000 | (IZS Lazio e Toscana) | 737.880.000 |
| Abruzzo | 1.020.698.000 | (IZS Abruzzo e Molise) | 580.742.000 |
| Molise | 510.502.000 | (IZS Abruzzo e Molise) | 290.458.000 |
| Campania | 818.750.000 | (IZS Campania e Calabria) | 237.500.000 |
| Calabria | 491.250.000 | (IZS Campania e Calabria) | 142.500.000 |
| Puglia | 754.909.000 | (IZS Puglia e Basilicata) | 326.389.000 |
| Basilicata | 302.091.000 | (IZS Puglia e Basilicata) | 130.611.000 |
| Sicilia | 1.647.200.000 | (IZS Sicilia) | 937.200.000 |
| Sardegna | 1.300.000.000 | (IZS Sardegna) | 650.000.000 |
| Totale | 21.809.400.000 | | 11.809.400.000 |

**(3978)**

**Riparto di somme del Fondo sanitario nazionale per l'assistenza agli hanseniani.** (Deliberazione 5 maggio 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 29 luglio 1982 con la quale era stato, fra l'altro, accantonato l'importo forfettario di L. 4.375.000.000 per assistenza agli hanseniani;

Considerato che, avendo il Ministero della sanità acquisito i dati definitivi di spesa relativi agli hanseniani per l'anno 1982, occorre assegnare alle regioni e province autonome interessate le quote di rispettiva spettanza;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1983;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 2 maggio 1983;

Delibera:

La somma di L. 4.129.469.150, da assegnare alle regioni e province autonome interessate a fronte delle spese sostenute e per l'assistenza agli hanseniani e familiari a carico, è ripartita tra le regioni e province autonome stesse nelle misure indicate nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 5 maggio 1983

*Il Ministro del bilancio*
*e della programmazione economica*
*Vice Presidente del CIPE*
BODRATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE

*Parte corrente* 1982

SPESA PER ASSISTENZA HANSENIANI E FAMILIARI A CARICO

| Regioni | Quota regionale |
|---|---|
| — | — |
| Piemonte | 48.080.000 |
| Valle d'Aosta | — |
| Lombardia . | 58.400.000 |
| Provincia autonoma Bolzano | — |
| Provincia autonoma Trento | 16.060.000 |
| Veneto . | 20.720.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | — |
| Liguria | 730.460.000 |
| Emilia-Romagna | 34.820.000 |
| Toscana | 142.838.000 |
| Umbria | — |
| Marche | 26.280.000 |
| Lazio | 63.510.000 |
| Abruzzo | 24.820.000 |
| Molise . | 35.040.000 |
| Campania | 281.429.000 |
| Puglia . | 1.151.940.000 |
| Basilicata | 14.600.000 |
| Calabria | 730.000.000 |
| Sicilia . | 557.752.000 |
| Sardegna | 192.720.000 |
| **Totale** | 4.129.469.000 |

**(3977)**

**Attribuzione di somme del Fondo sanitario nazionale alla regione Emilia-Romagna per gli istituti ortopedici Rizzoli.** (Deliberazione 8 giugno 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che da parte del Ministro della sanità deve essere ancora sottoposta al CIPE la proposta per il riparto del Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale — da assegnare alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio 1983, a fronte dei programmi di investimenti presentati dalle regioni stesse;

Attesa l'esigenza evidenziata dal Ministro della sanità di procedere ad un'immediata attribuzione di fondi, a valere sullo stanziamento 1983 del Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale — in favore della regione Emilia-Romagna per l'acquisto del complesso immobiliare situato in Bologna, via di Barbiano 1/10 da destinare all'ampliamento delle strutture degli istituti ortopedici Rizzoli;

Considerato che l'acquisto del predetto immobile rende possibile l'unificazione delle diverse sedi degli istituti ortopedici Rizzoli, consentendo un notevole aumento della funzionalità delle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli stessi istituti;

Delibera:

1) Per far fronte alle esigenze connesse all'acquisto del complesso immobiliare indicato in premessa è attribuita alla regione Emilia-Romagna la somma di 8 miliardi di lire a valere sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale — previsto per il 1983.

2) Detta somma sarà destinata dalla regione Emilia-Romagna agli istituti ortopedici Rizzoli ed è vincolata all'acquisto dell'immobile di Bologna, via di Barbiano 1/10, e al conseguente accentramento in un'unica sede di tutti i servizi dell'istituzione attualmente dislocati in diversi fabbricati.

3) Il Ministro della sanità, in sede di proposta globale di ripartizione dei fondi 1983 per investimenti relativi alla ristrutturazione ed al potenziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presenterà al CIPE, sentito anche il Consiglio sanitario nazionale, una dettagliata relazione sul programma predisposto dagli istituti ortopedici Rizzoli per l'ampliamento delle proprie strutture assistenziali e di ricerca con i relativi investimenti, fonti di finanziamento, tempi di attuazione ed effetti indotti sulla spesa corrente.

4) Il programma predisposto dagli istituti ortopedici Rizzoli dovrà anche fornire concrete indicazioni sulle azioni che verranno intraprese per lo scorporo delle attività industriali svolte dalle officine ortopediche Rizzoli e sui prevedibili tempi dell'operazione.

Roma, addì 8 giugno 1983

*Il Ministro del bilancio*
*e della programmazione economica*
*Vice Presidente del CIPE*
BODRATO

**(3980)**

**Assegnazione di somme del Fondo sanitario nazionale per il 3° trimestre 1983.** (Deliberazione 8 giugno 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Viste le precedenti delibere del 30 dicembre 1982 e del 5 maggio 1983 con le quali venivano assegnate le prime due quote trimestrali di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1983 e due quote di L. 8.086.000.000 ciascuna alla Croce rossa italiana;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 30 maggio 1983;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 25 maggio 1983;

Delibera:

E' assegnata per il terzo trimestre 1983, in via provvisoria, alla Croce rossa italiana la quota di L. 8.086.000.000.

E' assegnata, in via provvisoria, per il terzo trimestre 1983, la somma di L. 6.870.250.000.000, in termini di competenza, e di L. 6.329.189.000.000, in termini di cassa, comprensiva anche del finanziamento per cure termali e guardia medica, che viene ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata rispettivamente nelle colonne *a*) e *b*) dell'allegato prospetto.

Roma, addì 8 giugno 1983

*Il Ministro del bilancio*
*e della programmazione economica*
*Vice Presidente del CIPE*
BODRATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE

*Parte corrente*

TERZO TRIMESTRE 1983

| Regioni | Quota 3° trimestre competenza *a*) | Quota 3° trimestre cassa *b*) |
|---|---|---|
| | (in milioni di lire) | |
| Piemonte | 501.889 | 462.363 |
| Valle d'Aosta | 11.776 | 10.848 |
| Lombardia | 1.024.758 | 944.054 |
| Provincia autonoma Bolzano | 52.869 | 48.705 |
| Provincia autonoma Trento | 63.378 | 58.387 |
| Veneto | 554.208 | 510.562 |
| Friuli-Venezia Giulia | 172.490 | 158.906 |
| Liguria | 248.576 | 228.999 |
| Emilia-Romagna | 521.640 | 480.559 |
| Toscana | 465.897 | 429.206 |
| Umbria | 101.063 | 93.104 |
| Marche | 182.540 | 168.164 |
| Lazio | 683.118 | 629.319 |
| Abruzzo | 146.396 | 134.867 |
| Molise | 32.467 | 29.910 |
| Campania | 654.585 | 603.034 |
| Puglia | 455.444 | 419.576 |
| Basilicata | 63.272 | 58.289 |
| Calabria | 227.034 | 209.154 |
| Sicilia | 528.191 | 486.594 |
| Sardegna | 178.659 | 164.589 |
| Totale | 6.870.250 | 6.329.189 |

(3979)

# CIRCOLARI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 20 giugno 1983, n. 1/12.

**Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.**

OGGETTO: Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione dell'art. 45.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, il punto 3) delle disposizioni di attuazione dell'art. 45 della circolare n. 1 del 31 agosto 1981 è modificato come di seguito riportato:

3) *Disposizioni comuni.*

Le banche abilitate devono eseguire le operazioni di acquisto e di vendita di biglietti previste ai precedenti punti 1) e 2) esclusivamente « a pronti ».

Per la determinazione del cambio da applicare alle operazioni di cui sopra le banche devono attenersi ai criteri ed alle modalità comunicate dall'Ufficio italiano dei cambi.

I cambi effettivamente praticati, come sopra determinati, devono intendersi comprensivi degli eventuali oneri aggiuntivi.

Solo per le cessioni di biglietti a residenti che si recano all'estero le banche possono inoltre chiedere il rimborso in via forfettaria delle spese connesse al rilascio del mod. V1/1.

Alle banche è fatto obbligo di rendere noto alla clientela, mediante apposito cartello esposto agli sportelli che svolgono il servizio, le quotazioni in acquisto e vendita praticate, nonché l'importo a rimborso delle spese relative al rilascio del mod. V1/1.

*Il direttore*: MONTERASTELLI

(4083)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie di merito di concorsi a posti di collaboratore, agente, assistente ed operatore.**

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda (personale concorsi), n. 2, in data 7 aprile 1983, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.1 del 2 dicembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.2 del 2 dicembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.3 del 2 dicembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.4 del 2 dicembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.5 del 2 dicembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.139.1 del 21 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sulle applicazioni di tecnologie avanzate nel campo dell'idrogeologia - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.83.1 del 2 marzo 1982 a due posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.109.3 del 10 luglio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.109.4 del 10 luglio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.109.5 del 10 luglio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.109.6 del 10 luglio 1982 a tre posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.80.1 del 10 ottobre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di geologia marina - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.53.1 del 22 settembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.38.4 del 3 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di radioastronomia - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.84.9 del 2 marzo 1982 ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio di tecnica frutticola - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.14.34 del 21 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle acque - Brugherio (Milano);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.41.1 del 2 marzo 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.19.15 del 27 ottobre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare - Cosenza;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.89.9 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada - Ferrara;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.128.1 del 21 giugno 1982 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi globale e applicazioni - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.29.2 del 22 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.29.3 del 3 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.80.5 del 2 marzo 1982 ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la patologa delle specie legnose - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.66.3 del 2 marzo 1982 ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per i colloidi del suolo - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.4 del 22 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.92.2 del 10 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le tecnologie didattiche - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.93.2 del 10 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per i circuiti elettronici - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.9.7.2 del 10 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area di ricerca di Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.9.7.3 del 10 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area di ricerca di Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.9.7.4 del 10 maggio 1982 a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area di ricerca di Genova.

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.123.1 del 10 luglio 1982 a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tecnologia pesca e pescato - Mazara del Vallo (Trapani);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.116.1 del 3 febbraio 1982 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.136.3 del 2 marzo 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.34.3 del 22 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica del plasma - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.34.4 del 22 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica del plasma - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.66.1 del 25 luglio 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto sull'inquinamento atmosferico - Montelibretti;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.90.3 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio del problemi bioagronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.90.4 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi bioagronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.95.1 del 30 luglio 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la tecnica del freddo - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.61.2 del 3 febbraio 1982 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.10.4 del 2 marzo 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.61.1 del 3 febbraio 1982 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.95.2 del 20 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la tecnica del freddo - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.30 del 2 marzo 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.29 del 2 marzo 1982 ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.25.6 del 22 settembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.25.7 del 28 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi e ricerca sulla documentazione scientifica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.1 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.2 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.3 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.4 del 22 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.7.23 del 2 marzo 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dell'atmosfera - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.6 del 22 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.26.1.3 del 3 febbraio 1982 ad un posto di assistente nel ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio trasferimento innovazione brevetti: normativa tecnica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.26.1.4 del 22 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio trasferimento innovazione brevetti: normativa tecnica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.16.9 del 2 dicembre 1981 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per gli studi micenei ed egeo anatolici - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.5 del 22 febbraio 1982 a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.26.1.2 del 3 febbraio 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio trasferimento innovazione brevetti: normativa tecnica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.93.11 del 22 settembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la televisione - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.54 del 28 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.91.1 del 20 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fitovirologia applicata - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.50 del 30 aprile 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.51 del 30 aprile 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.52 del 30 aprile 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.5.1 del 30 aprile 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.5.2 del 30 aprile 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.53 del 30 aprile 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.5.3 del 30 aprile 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.5.4 del 30 aprile 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 1 - matematica;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 2 - informatica;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 3 - applicazioni d'ingegneria;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 4 - astrofisica e scienze spaziali;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 5 - chimica e fisica della materia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 6 - scienza della terra;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 7 - ambiente;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 8 - fisiologia e fisiopatologia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 9 - scienza del comportamento;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 10 - farmacologia e tossicologia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 11 - risorse agro-alimentari e zootecnia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 12 - genetica e biologia molecolare;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - settore n. 13 - studio chimico, fisico e biologico degli organismi viventi.

**(3879)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso il Politecnico di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano - Piazza L. da Vinci n. 32, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

**(4048)**

## Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche presso l'Università degli studi di Cagliari.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

**(4046)**

## Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 138, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di architettura, istituto di storia dell'architettura, via Monteoliveto, 3, palazzo Gravina, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 settembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 settembre 1983, ore 9.

**(4085)**

## Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 50, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982 si svolgeranno presso il seminario di studi asiatici, palazzo Giusso, piazza San Giovanni Maggiore n. 30, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 luglio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 19 luglio 1983, ore 10.

**(4084)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 182 del 5 luglio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria*: Concorsi pubblici, per esami, a tre posti di vice ragioniere aggiunto nella carriera del personale di concetto, a quattro posti di applicato aggiunto nella carriera del personale esecutivo, e per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico nella carriera del personale ausiliario.

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1983, n. **29.**

**Interpretazione autentica dell'art. 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, recante: « Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

In via di interpretazione autentica dell'art. 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il presidente della giunta regionale è competente ad aggiornare — su conforme deliberazione della giunta stessa — i costi a metro quadro di superficie, in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1983

COMELLI

---

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1983, n. **30.**

**Modifiche della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, concernente: « Autorizzazione all'amministrazione regionale alla cessione della Società immobiliare triestina S.r.l. proprietaria dell'immobile "Albergo Regina" all'Università degli studi di Trieste ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito, ai sensi degli articoli 769 e 793 del codice civile, all'Università degli studi di Trieste le quote costituenti l'intero capitale sociale della Società immobiliare triestina S.r.l. con sede a Trieste, proprietaria dell'immobile costituente l'albergo Regina e relative pertinenze, ovvero ad autorizzare quest'ultima a cedere a titolo gratuito, ai sensi dei citati articoli del codice civile, alla Università degli studi di Trieste l'immobile predetto ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, dopo le parole « patrimonio sociale » sono inserite le parole « ovvero dell'immobile oggetto della cessione », e nel secondo alinea vanno aggiunte le parole: « o ad altre destinazioni universitarie ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, è sostituito dal seguente:

« Le eventuali sopravvenienze attive o passive derivanti dalla cessione delle quote della società o emergenti dal bilancio di liquidazione della società medesima, approvato ai sensi dell'articolo 2453 o dell'art. 2454 del codice civile, verranno acquisite ovvero faranno carico al bilancio regionale ».

Art. 4.

In pendenza del perfezionamento degli adempimenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare alla Società immobiliare triestina S.r.l. i mezzi finanziari necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Art. 5.

Per gli eventuali oneri relativi alle sopravvenienze passive di cui all'art. 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, così come sostituito dall'art. 3 della presente legge, viene istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta - Segreteria generale - categoria III, il cap. 265 con la denominazione: « Oneri relativi alle sopravvenienze passive derivanti dalla cessione delle quote della Società immobiliare triestina S.r.l. alla Università degli studi di Trieste o emergenti dal bilancio di liquidazione della società medesima ». (Spesa obbligatoria).

Art. 6.

Per le finalità previste dal precedente art. 4, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Il predetto onere fa carico al cap. 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 10 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte come segue:

per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione;

per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1983

COMELLI

---

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1983, n. **31.**

**Rifinanziamento dell'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82, avente per oggetto l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali dei soppressi consorzi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 58, e la utilizzazione del relativo personale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82, è autorizzata — per far fronte ad esigenze di spesa verificatesi nell'esercizio 1982 — per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni.

La spesa autorizzata con il comma precedente viene destinata a favore dei comuni che hanno curato, su delega degli enti già partecipanti ai consorzi e anche attraverso apposite convenzioni,

l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali prima svolte dai soppressi consorzi di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, a parziale copertura degli oneri del personale non coperti dalla contribuzione finanziaria degli enti interessati.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV - il cap. 3332 con la denominazione: « Ulteriori finanziamenti per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale già esercitate dai soppressi consorzi sanitari » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte come segue:

per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo — corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 è trasferita, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9 dd. 9 febbraio 1983 — dal cap. 6851 del precitato stato di previsione;

per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1983

COMELLI

---

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1983, n. 32.
**Presidi multizonali di prevenzione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 27 aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Oggetto della legge*

La presente legge disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali di prevenzione previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.
*Ambito territoriale di pertinenza dei presidi multizonali di prevenzione*

Il piano sanitario regionale determina l'ubicazione e l'ambito territoriale dei presidi multizonali di prevenzione e ne individua ai sensi dell'art. 5 della presente legge, l'articolazione in servizi, tenendo conto delle esigenze concrete, delle caratteristiche socio industriali e della peculiarità dei processi produttivi del territorio.

In attesa dell'approvazione del piano regionale sanitario, la suddetta articolazione viene determinata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sentiti i pareri dei comitati di gestione delle UU.SS.LL. interessate.

Art. 3.
*Piani annuali di lavoro dei presidi multizonali di prevenzione*

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che amministra il presidio multizonale di prevenzione, valutata la relazione del responsabile del presidio multizonale di prevenzione, sentiti i comuni e d'intesa con i comitati di gestione delle unità sanitarie locali, approva il piano annuale del presidio stesso.

Nel piano annuale di lavoro sono indicati gli indirizzi operativi necessari al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale e la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi medesimi o per la soluzione di problemi particolari.

Nel predisporre il piano di lavoro di cui ai commi precedenti dovranno essere tenuti presenti le attività previste ed i compiti delegati dalla normativa nazionale e regionale.

Il piano annuale di lavoro è trasmesso alla giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro i successivi trenta giorni la giunta regionale può formulare osservazioni in ordine alla conformità degli obiettivi del piano sanitario nazionale nonché al coordinamento nell'ambito regionale.

Art. 4.
*Compiti dei presidi multizonali di prevenzione*

I presidi multizonali di prevenzione svolgono attività di controllo e di tutela dell'igiene ambientale, di verifica delle condizioni igieniche degli alimenti e bevande, dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'abitato, dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, allorquando nell'espletamento di tali attività siano richieste caratteristiche tecniche e specialistiche ad integrazione o a supporto delle attività dei settori e dei servizi di base dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e siano prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale.

Ai medesimi possono essere affidate indagini specialistiche di interesse regionale e attività di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali in materia di inquinamento ambientale non rientranti fra quelle ad essi attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La fissazione degli oneri, i relativi rimborsi e le modalità di erogazione delle prestazioni previste dal comma precedente sono regolati da apposite convenzioni stipulate fra l'unità sanitaria locale che amministra il presidio e le altre amministrazioni interessate.

Art. 5.
*Strutturazione dei presidi multizonali di prevenzione*

I presidi multizonali di prevenzione si articolano in servizi.

I servizi si distinguono in base alle attività chimico-ambientale, fisico-ambientale, bio-tossicologica, impiantistico-antinfortunistica, ed hanno l'obbligo della reciproca collaborazione.

Il servizio chimico ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa in particolare, all'inquinamento dell'aria, della acqua, del suolo e dell'abitato, all'igiene industriale, all'igiene degli alimenti e delle bevande e alla bromatologia in generale, ai farmaci e ai cosmetici. Svolge altresì compiti specifici di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo relativa agli adempimenti di cui alle leggi 13 luglio 1966, n. 615, e 10 maggio 1976, n. 319 e seguenti ed ai relativi regolamenti di esecuzione.

Il servizio fisico-ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative, in particolare, all'inquinamento acustico, alle vibrazioni, al microclima, alle radiazioni e all'inquinamento atmosferico. Svolge inoltre compiti di supporto ai servizi delle unità sanitarie locali per l'attività istruttoria e di controllo connessa all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di supporto alla commissione di cui all'art. 26 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43.

Il servizio bio-tossicologico svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa, in particolare, all'igiene e alla tossicologia industriale, all'analisi microbiologica degli alimenti e delle bevande, ai farmaci e ai cosmetici all'igiene ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica.

E' altresì preposto alla esecuzione degli esami ed analisi previsti dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1971, n. 1099.

Le attività di analisi connesse alla funzione diagnostica non espressamente prevista dal presente articolo sono esercitate dai servizi di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il servizio impiantistico-antinfortunistico svolge compiti di supporto tecnico per le funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1981, n. 52, nonché compiti di verifica di condizioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche di macchine e impianti.

Art. 6.
*Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione*

Presso ogni presidio multizonale di prevenzione è istituito un comitato tecnico con il compito di assicurarne l'autonomia funzionale, l'interdisciplinarietà degli interventi ed il coordinamento dei servizi il collegamento ed il coordinamento con i servizi delle unità sanitarie locali interessate. Il comitato esprime altresì il parere sul piano annuale di lavoro di cui all'art. 3.

Il comitato è presieduto dal responsabile del presidio multizonale di prevenzione ed è composto dai responsabili dei servizi nei quali si articola il medesimo, nonché dai responsabili del settore o dei settori di igiene pubblica, medicina del lavoro ed ecologia, allorquando siano costituiti in settori autonomi delle unità sanitarie locali dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione.

Art. 7.
*Collegamento del presidio multizonale di prevenzione con l'ufficio di direzione dell'U.S.L.*

Il presidio multizonale di prevenzione risponde sotto il profilo organizzativo al settore preposto all'igiene pubblica e, funzionalmente, a tutti i settori interessati dell'unità sanitaria locale che lo amministra.

Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione è componente del comitato tecnico consultivo dell'ufficio di direzione della medesima unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.

Art. 8.
*Gestione del presidio multizonale di prevenzione*

Il presidio multizonale di prevenzione è amministrato dalla unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale esso è ubicato ed ha un proprio conto di gestione.

Art. 9.
*Personale del presidio multizonale di prevenzione*

La dotazione organica del personale del presidio multizonale di prevenzione è determinata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che lo amministra, d'intesa con le altre unità sanitarie locali interessate e sentito il comitato tecnico-funzionale di cui all'art. 6 ed è approvata dall'assemblea generale dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Al presidio multizonale di prevenzione è preposto uno dei responsabili, in posizione apicale, dei servizi in cui il presidio è articolato, nominato dal comitato di gestione. Durante l'incarico egli mantiene la responsabilità del servizio.

Ad ogni servizio è preposto un responsabile nella posizione funzionale almeno di dirigente.

Art. 10.
*Oneri e tariffe delle prestazioni dei presidi multizonali di prevenzione*

Gli oneri per le prestazioni chieste dai privati o da enti pubblici che non siano specificatamente finanziabili con la quota del fondo sanitario nazionale trasferita alla Regione, sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dai tariffari vigenti.

Art. 11.
*Funzioni, personale e beni dell'E.N.P.I., A.N.C.C. ispettorato del lavoro e laboratori provinciali di igiene e profilassi*

I beni e le attrezzature già appartenenti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), all'associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC), alle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono utilizzati per la realizzazione dei compiti dei presidi multizonali di prevenzione, salvo diversa determinazione delle unità sanitarie locali.

Parimenti è utilizzato dai medesimi presidi il personale degli enti ed uffici di cui al primo comma trasferito alle unità sanitarie locali ai sensi della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50.

L'esercizio delle funzioni degli enti ed uffici di cui al primo comma decorre dalla data di effettiva attribuzione delle medesime alle unità sanitarie locali che le esercitano, fatte salve puntuali diverse prescrizioni, a mezzo dei presidi multizonali di prevenzione e per gli altri compiti dovuti o delegati da leggi nazionali.

Art. 12.
*Situazione di pendenza di formazione del piano sanitario regionale*

Ove non sia stato ancora emanato il piano sanitario regionale, assolvono ai compiti di cui all'art. 4 le strutture risultanti dal trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale di cui all'art. 11 secondo le disposizioni dell'assessore regionale all'igiene e sanità, sentiti i presidenti delle unità sanitarie locali interessate.

Ove non siano ancora stati attivati tutti i servizi di un presidio multizonale di prevenzione, ci si avvale, sulla base di specifica convenzione stipulata tra le unità sanitarie locali interessate, del corrispondente servizio di altro presidio multizonale di prevenzione.

Art. 13.
*Finanziamento dei presidi multizonali di prevenzione*

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al finanziamento della spesa dei presidi multizonali di prevenzione si provvede con la quota assegnata all'unità sanitaria locale di cui all'art. 8 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 aprile 1983

COMELLI

(3293)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831850)

La « *Gazzetta Ufficiale* » *e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:*

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 31.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| *Prezzo di vendita di un fascicolo* | L. 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**